



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



ORDINANZA N° 32/2017

PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO (THAUMETOPEA PITYOCAMPA) E DA EUPROTTIDE NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Preso atto che ai sensi dei decreti ministeriali (20.05.1926 – 12.02.1938 – 17.04.1998 – 30.10.2007) è obbligatoria la lotta alla Processionaria del Pino (*Thaumetoea Pityocampa*) e all'Euprottide da parte di detentori di piante di *Pinus Pinea*, *Pinus Nigra*, *Pinus Sylvestris*, *Pinus Pinaster*, di cedri e delle conifere in genere, siano essi Enti Pubblici o soggetti privati. Preso atto che è necessario attuare con urgenza tutte le dovute azioni di profilassi e le procedure disposte dalla normativa vigente per l'eliminazione del problema.

Considerato che i bruchi di processionaria del pino possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo (irritazioni cutanee ed oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento).

Che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti.

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a contenere e controllare il fenomeno infestante.

Ritenuto che sia indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili.

Ritenuto altresì di dovere intervenire a tutela della salute pubblica e del patrimonio ambientale.

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689.

Visti gli artt. 7 bis e 80 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il Decreto Ministeriale per le politiche agricole del 17.04.1998

ORDINA

a tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso di conifere infestate dalla processionaria nel territorio del Comune di Castellana Sicula, per i motivi in premessa citati di adottare:

- Interventi preventivi durante il riposo vegetativo delle piante che prevedono la raccolta e la distruzione dei nidi invernali.
- Asportare i nidi di processionaria mediante il taglio dei rami infestati che devono essere chiusi in sacchi di materiale plastico, al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana e successivamente inceneriti.

- L'incenerimento dovrà riguardare solo il contenuto dei sacchi in materiale plastico con esclusione tassativa di questi ultimi. E' fatto divieto di depositare ramaglie con nidi di processionaria nei sacchetti del rifiuto umido.
- Interventi colturali che prevedono la ripulitura del sottobosco, il taglio dei rami secchi degli alberi, il sommovimento degli strati più superficiali del terreno.

AVVERTE

- Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione della legislazione vigente e del Regolamento Comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente.
- I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, così come disposto dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.

DISPONE

- Sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale e l'A.S.L. (Dipartimento di Prevenzione).
- Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, nonché affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune (www.comune.castellana-sicula.pa.it) per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Castellana Sicula li, 29.03.2017

IL SINDACO
Giuseppe Di Martino